

R. G.544/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE 1 CIVILE

SENT

del 24 OTT. 2009
decisa il 14-10-09

Cr 2004
Ref. 1724

OGGETTO:

iniqua
lodi ver

Composta dai magistrati

dott. BONAVIA MARIA TERESA

Presidente

dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA

Consigliere

dott. GLAUCO GANDOLFO

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile d'appello promossa da,

████████████████████ - corrente in Mondovi Via ██████████

██████████ in persona della titolare, sig.ra ██████████, rappresentata

e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Emma Giusta del

Foor di Mondovi e dall'avv. Corrado Snaiderbauer presso lo studio del

quale elegge domicilio in Genova, Via Ippolito d'Aste 3/2 sc. D. come da

mandato in atti

APPELLANTE

contro

██████████, - residente a Savona ed elettivamente domiciliato in

Genova ██████████ presso e nello studio dell'avv. Corrado

Marvasi che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente

all'avv. Serafino Saccomani del Foro di Savona come da mandato in atti

APPELLATO

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE :

"Respinta ogni avversaria istanza, eccezione, deduzione;

In via principale:

In riforma dell'impugnato lodo arbitrale ed in accoglimento del presente gravame;

dichiararsi il lodo arbitrale impugnato affetto da vizio di nullità anche per aver l'Arbitro Unico, nominato dal Collegio dei Geometri di Savona, nel decidere quanto sottoposto dalle parti al suo esame, deliberato

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

15.02.11.0
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Laura Ferrari

contraddittoriamente in forza di ripetuti errori in giudicando ed in procedendo;

con ogni consequenziale pronuncia conseguente alla accertata e dichiarata nullità;

Nel merito:

Previo espletamento delle prove orali dedotte sui capitoli sopra trascritti con escussione dei testi indicati e delle C.T.U. dedotta per ovviare agli errori in giudicando che inficiano il Lodo impugnato, dichiararsi tenuto e condannare l'ing. [redacted], odierno appellato al pagamento dei lavori eseguiti dalla ditta [redacted] presso il suo immobile sito in Savona, per la somma di € 17,665,82, o per quell'altra ritenuta di giustizia.

Con gli interessi a mente di legge dalla data della messa in mora al saldo

In ogni caso, in via subordinata:

Riformarsi il lodo impugnato nei punti indicati contraddittori, risultando iniqua e fortemente gravatoria per l'appellante la ricostruzione operata dall'Arbitro Unico e poi la sua statuizione, e, per l'effetto dichiararsi tenuto e condannarsi l'ing. [redacted] al versamento della ditta [redacted] della somma che sarà determinata come effettivamente dovuta.

Con gli interessi a mente di legge dalla data della messa in mora al saldo ovvero lettera r.r. 28/1/2005 (doc. n.11).

Con il favore delle spese della fase arbitrale e del grado di appello in sede di impugnazione."

PER L'APPELLATO:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,

dato atto del carattere irrituale del lodo impugnato

DICHIARARE inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta ed

ASSOLVERE il concludente da ogni avversaria domanda e pretesa.

Con vittoria delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, oltre spese generali, oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Salvo ogni altro diritto "

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con <<lodo arbitrale irrituale>> del 18-1-2006 l'arbitro unico geom: [redacted] dichiarava [redacted] debitore di Euro 3.681 nei confronti di [redacted] titolare della Ditta individuale [redacted] a titolo di residuo corrispettivo per lavori di ristrutturazione, commissionati dal predetto [redacted], in un appartamento in Savona, via [redacted]

La [redacted] impugnava il lodo davanti a questa Corte, deducendone la nullità perché recante disposizioni tra loro contraddittorie, per l'errato computo della penale e per incongruenze contabili nella valutazione del costo della manodopera. Chiedeva il [redacted] [redacted] previa declaratoria della nullità del lodo, la condanna del convenuto al pagamento del maggior importo di Euro 17.655,82.

Il [redacted], costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità dell'impugnazione.

Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe trascritte, la causa veniva assegnata a sentenza all'udienza collegiale del 3-6-2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione del [redacted] di inammissibilità dell'impugnazione del lodo è fondata.

La clausola arbitrale (art.23 del contratto di appalto 2-3-2009 è del seguente letterale tenore: <<Ogni qualsivoglia controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto dovrà preliminarmente essere devoluta alla decisione di un arbitro amichevole compositore che dovrà essere nominato dalle parti di comune accordo. La parte che intende esperire il tentativo di conciliazione dovrà chiedere la nomina dell'arbitro con istanza al Presidente dell'ordine dei geometri di Savona. Tale istanza dovrà notificarsi a cura dell'istante a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario all'altra parte, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data del provvedimento di nomina. L'arbitrato sarà esperito secondo equità, senza formalità particolari di procedura ed i lodi saranno inimpugnabili>>.

L'associazione delle espressioni adoperate (amichevoli compositori - equità - assenza di formalità di procedura - inimpugnabilità) e, per

converso, la mancanza di quelle espressioni tipiche del lodo rituale (giudizio, decisione ed altre consimili), nonché il principio per cui, ove sussistano margini di incertezza, deve propendersi per la natura irrituale dell'arbitrato, rende evidente ad avviso della Corte, la cennata natura irrituale dell'arbitrato in questione per la volontà delle parti di investire l'arbitro di una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale.

Consegue che il lodo non era soggetto all'impugnazione di nullità davanti alla Corte di Appello, ma poteva essere invalidato, con domanda da proporsi al giudice di primo grado, solo per i motivi che determinano l'annullamento del contratto.

L'impugnazione della [redacted] è pertanto inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione di [redacted] del lodo 18/1/2006 dell'arbitro unico geom. Giorgio De Maestri; condanna [redacted], titolare della ditta individuale [redacted] alla rifusione, in favore di [redacted] delle spese di lite, liquidate in Euro 20 per esborsi, Euro 1386 per diritti, Euro 1470 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 14-10-2009

IL CONS. EST.

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]

Depositata in Cancelleria il 24 OTT. 2009

IL CANCELLIERE C1
[Signature]

15-10-09

%

Sentenza notificata a richiesta di Genova, 11-06-20 in data 1.03.10

IL CANCELLIERE C1
Laura Ferrari

Registrato il 21/09/10 al N. 002449
Costi € 336,00 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1
Genova, 01.11.2010

IL CANCELLIERE C1

[Signature]